

# Distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale ai fini dell'assoggettabilità al fallimento (oggi liquidazione giudiziale)

Cass. Sez. I Civ. 24 aprile 2026, n. 11035 ord. - Ferro, pres.; D'Orazio, est. - Gi.Lo. in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società agricola La Viscontella in liquidazione Srl (avv. Tomaselli) c. Cr.Ca. (avv. Longoni) ed a. (*Conferma App. Torino 21 maggio 2024*)

**Fallimento - Imprenditore agricolo - Riproduzione di pony - Allevamento di animali sportivi per attività equestre - Non rientrano automaticamente nell'attività agricola - Imprenditore commerciale - Art. 2135 c.c. - Liquidazione giudiziale - Codice della crisi d'impresa (CCII) - Esenzione da liquidazione giudiziale - Attività agricola principale - Attività connesse - Prevalenza dell'attività - Collegamento con il fondo - Iscrizione nel registro imprese (irrilevanza formale) - Qualificazione sostanziale dell'attività.**

(*Omissis*)

FATTO

1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 465/2024, depositata il 21/5/2024, rigettava il reclamo proposto, ex art. 51 CCII, dalla società agricola La Viscontella Srl, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea, che aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, reputando prevalenti - sulle attività commerciali risultanti dall'oggetto sociale - quelle che riguardavano, da un lato, la riproduzione di pony, e dall'altro, l'allevamento di animali sportivi volti allo svolgimento di attività equestre, non rientranti, quindi, nella nozione di attività agricola ex art. 2135 c.c.

Muoveva dalla considerazione per cui l'art. 121 CCII sottoponeva a liquidazione giudiziale solo l'imprenditore commerciale, esentando da tale procedura l'imprenditore agricolo, così qualificato ai sensi dell'art. 2135 c.c.

In particolare - per la Corte territoriale - in tale normativa il termine "bestiame" era stato sostituito con il termine "animali", ma ciò non era sufficiente a far rientrare nella categoria dell'imprenditore agricolo il soggetto che si occupa dell'allevamento di pony.

Sottolineava preliminarmente che l'iscrizione nel registro delle imprese come "impresa agricola" rappresentava un dato meramente formale ed era subordinata all'attività sostanzialmente svolta dalla società.

Dall'esame dell'oggetto sociale emergeva, però, "la presenza di attività non connesse rispetto a quelle proprie dell'imprenditore agricolo", ma ciò non era sufficiente a dimostrare la natura non agricola dell'impresa.

L'onere della prova di svolgere attività prevalentemente agricola e di godere, dunque, dell'esenzione rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale, gravava sull'imprenditore che l'aveva invocata.

La Corte territoriale citava giurisprudenza di legittimità per cui l'esenzione dell'imprenditore agricolo dalla liquidazione giudiziale veniva meno ove non sussistesse, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, o quando le attività connesse assumevano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura (si citava Cass. n. 16614 del 2016).

Ai fini dell'esenzione, sia ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., sia alla stregua del principio di vicinanza alla prova, era onere della società debitrice dimostrare la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli nell'ambito dell'art. 2135 c.c., "dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo" (si citava Cass. n. 1049 del 2021).

Le attività connesse - ai fini dell'esenzione - dovevano avere ad oggetto prevalente prodotti propri e ceduti o coltivati da terzi (si citava Cass. n. 3647 del 2023).

Nella specie, ad avviso della Corte d'Appello, a sostegno della natura prevalentemente agricola dell'attività svolta, la società debitrice aveva allegato "solamente alcune fatture dalle quali emerge(va) la vendita di prodotti agricoli e la cessione di pony".

Da tale documentazione, dunque, non veniva dimostrata la prevalenza dell'attività agricola svolta rispetto alle altre attività eventualmente connesse, "tenendo in considerazione anche la visura camerale, dalla quale emerge la possibilità di svolgere attività di natura commerciale senza poter determinare, in concreto, in quale misura queste vengano svolte rispetto a quella agricola".

La reclamante non aveva, dunque, adempiuto all'onere gravante a suo carico di dimostrare la natura dell'attività svolta.

Le spese di giudizio venivano poste in solido anche a carico del legale rappresentante che aveva agito in male fede, ex art. 51, comma 15, CCII.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gi.Lo., in proprio e quale ultimo liquidatore e legale rappresentante della società agricola La Viscontella in liquidazione, depositando anche memoria scritta.

3. Ha resistito con controricorso Cr.Ca., depositando anche memoria scritta.

4. È rimasta intimata la liquidazione giudiziale Soc. Agricola La Viscontella in liquidazione Srl



## DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la "nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione alla

violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, secondo comma, c.p.c."

Il Tribunale di Ivrea aveva osservato che l'attività prevalente svolta dalla società atteneva alla riproduzione di pony, i cui frutti erano, poi, ceduti a favore della Viscontella A.S.D., "per quanto da essa dedotto e comprovato dalle numerose fatture in atti", trattandosi dunque di svolgimento di attività prevalente avente ad oggetto "l'allevamento di animali sportivi volti allo svolgimento dell'attività equestre in modo del tutto disgiunto da qualsiasi utilizzo del bestiame per lo sfruttamento del terreno e senza alcun collegamento con l'utilizzazione dei fondi agricoli".

Trattavasi, dunque, di imprenditore commerciale che svolgeva attività di allevamento di animali sportivi volti allo svolgimento dell'attività equestre. Ne risultava secondaria la coltivazione dei fondi in proprietà per la produzione di fieno e carote.

Nel reclamo, la società aveva ritenuto errata la decisione del Tribunale che aveva parificato l'attività di allevamento di pony a quella di cavalli da corsa, stante l'ontologica differenza fra le due attività oltre che l'assoluta inconferenza per la nozione di imprenditore agricolo di un necessario legame tra il fondo e l'allevamento di animali.

Pertanto, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale di Ivrea non era mai emerso dagli atti "lo svolgimento di attività connesse da parte della Viscontella nel senso delineato dal terzo comma dell'art. 2135 c.c.", così che la Corte d'Appello avrebbe dovuto limitarsi a valutare "se l'attività di allevamento di pony rientrasse nella nozione di imprenditore agricolo o meno".

Al contrario, la Corte territoriale ha assunto alla base della propria decisione il mancato assolvimento, da parte della società, "della prova della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quelle eventualmente connesse, poiché non era stato per determinare, in concreto e in quale misura, queste venissero svolte rispetto a quella agricola".

Trattavasi, in sostanza, di utilizzo della "terza via", per la quale sarebbe stato necessario rilevare d'ufficio la questione ed invitare le parti al contraddittorio sulla stessa.

Ove la Corte d'Appello avesse rilevato l'ufficio la questione della necessaria prevalenza dell'attività di allevamento e di coltivazione rispetto alle attività connesse, la società avrebbe eccepito e dimostrato che non aveva svolto attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che avevano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (fieno ed ortaggi) o dall'allevamento di animali (allevamento pony).

I prodotti ottenuti dalla coltivazione non subivano trasformazioni o manipolazioni, venendo ceduti al termine del loro ciclo biologico e allo stesso modo per allevamento dei pony, i quali, "nascevano dalle così dette fatto (Omissis), e dopo lo svezamento, venivano alienati".

Dal libro giornale e dei registi delle fatture di vendita (già prodotti dinanzi al Tribunale di Ivrea), non erano state compiute altre operazioni, se non quelle di vendita dei prodotti agricoli o dei pony allevati.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. L'art. 101, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 149 del 2022, con effetto dal 28/2/2023, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 149 del 2022, prevede che il giudice "(s)e ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio,... riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria ai memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione".

In realtà, la vera novità è rappresentata dalla prima parte del secondo comma dell'art. 101 c.p.c., a mente del quale "il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni".

La finalità della norma è quella di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, in ogni momento del processo ed in qualunque processo.

In particolare, la regola sopra citata mira a risolvere il problema delle sentenze "della terza via", consistente nel rischio che il giudice decida la controversia in base alla definizione di una questione rilevabile d'ufficio, senza che su quest'ultima si sia potuto svolgere il contraddittorio delle parti.

In ordine all'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio, che costituiscono l'oggetto dell'attuazione del contraddittorio, viene adottata un'ampia accezione del termine "questione", che ricomprende non soltanto le vere e proprie questioni in senso tecnico (preliminari e pregiudiziali), ma anche tutti i punti rilevanti per la decisione concernenti il fatto o il suo profilo di diritto.

Con la precisazione, però, che non rientrano nell'ambito del comma secondo dell'art. 101 c.p.c., le questioni di esclusiva rilevanza processuale, in quanto inidonea a modificare il quadro fattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass., n. 6218 del 2019).

Quanto alle questioni di fatto, vengono in considerazione quelli la cui efficacia giuridica opera ipso iure, non essendo



subordinata all'esercizio di un potere di rilevazione riservato alla parte; può trattarsi di fatti concorrenti o alternativi rispetto a quelli su cui si è basato l'attore nella citazione, ovvero impeditivi, (Omissis) estintivi non dedotti e fatti valere nella comparsa di risposta.

Qualora si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (Cass., Sez.U., n. 20935 del 2009; Cass., n. 36766 del 2022).

2.2. Nella specie, è sufficiente osservare che l'oggetto della controversia atteneva alla individuazione della qualità di imprenditore agricolo o commerciale, dovendosi fare applicazione dell'art. 2135 c.c., ovviamente in tutti i suoi addentellati, ricomprendenti, al primo comma, le attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, al secondo comma, la definizione di tali attività alla stregua del criterio agrobiologico, quindi in relazione alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, e al terzo comma, le attività "comunque connesse" dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Pertanto, il perimetro da scandagliare, sia dal punto di vista delle allegazioni processuali che da quello dell'istruttoria, ricomprendeva, al suo interno, anche le attività "comunque connesse" di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c., con conseguente infondatezza del motivo di ricorso (Cass., sez. L, 19/7/2023, n. 21314, che conferma la validità della sentenza in quanto la questione decisiva di fatto era stato oggetto del contraddittorio).

3. Con il secondo motivo si deduce la "nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132 c.p.c., per motivazione apparente o contraddittoria".

La Corte d'Appello, in prima battuta, ha affermato correttamente che l'iscrizione dell'impresa della sezione agricola era un dato meramente formale, ma il riconoscimento di tale natura era subordinato all'attività sostanzialmente svolta.

Ha poi proseguito nel senso che dall'esame dell'oggetto sociale emergeva la presenza di attività non connesse rispetto a quelle propriamente agricole, "ma ciò non era, comunque, sufficiente) a dimostrare la natura non agricola dell'impresa". Pure corretta era l'ulteriore affermazione per cui l'onere della prova della natura agricola dell'attività esercitata competeva all'imprenditore che intendeva avvalersi di tale prerogativa.

Subito dopo la Corte distrettuale riteneva però che la società, a sostegno della natura prevalentemente agricola svolta, aveva allegato solo alcune fatture, dalle quali emergeva la vendita di prodotti agricoli e la cessione di pony.

Di qui la considerazione per cui la tale documentazione non era sufficiente a dimostrare la prevalenza dell'attività agricola svolta, "rispetto alle altre attività eventualmente connesse, tenendo in considerazione anche la visura camerale, dalla quale emergeva la possibilità per la Società di svolgere attività di natura commerciale, senza poter determinate, in concreto, in quale misura, queste venissero svolte rispetto a quella agricola".

Di qui l'intrinseca contraddittorietà e, in un certo senso, l'apparenza della motivazione, in quanto vi sarebbe incompatibilità delle premesse da cui muove il ragionamento della Corte, laddove

dichiara che solo l'attività agricola concretamente svolta consente l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, con le conclusioni cui giunge "nella parte in cui afferma che l'oggetto sociale della Viscontella consentiva pure attività commerciale, senza, però, in concreto, individuare quali fossero e in assenza di qualunque prova che confermasse il loro svolgimento".

In sostanza, la Corte d'Appello, mentre inizialmente dà esclusivo rilievo all'attività effettivamente svolta, in senso materiale, a prescindere dai dati meramente formali, derivanti dall'iscrizione nella sezione agricola o dal composito oggetto sociale, successivamente ha affermato "l'esatto contrario", giungendo a ritenere la società "imprenditore commerciale, poiché il suo oggetto sociale permetteva, pure, lo svolgimento di simili attività, senza però che fosse emersa la loro materiale effettuazione da parte della Società".

Tra l'altro, la Corte d'Appello neppure ha chiarito "quali erano le attività contenute nell'oggetto sociale della Viscontella che potevano qualificarsi di natura commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c."

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Infatti, la Corte territoriale ha preso le mosse dall'oggetto sociale, che ricomprendeva anche attività commerciali, oltre a quelle agricole, esponendo la necessità di dimostrare, con onere a carico dell'imprenditore agricolo o della società agricola, la natura dell'attività effettivamente svolta, in misura prevalente rispetto all'attività commerciale risultante dall'oggetto sociale individuato dalla visura camerale.

Era dunque la società a dover dare semmai la prova che, nonostante nell'oggetto sociale fossero ricompresi anche attività commerciali, l'effettiva attività svolta dalla stessa era in prevalenza attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.

Tale onere non era stato adempiuto dalla società, specie in considerazione della circostanza che dalla visura camerale emergeva la possibilità di svolgere attività di natura commerciale, ratio decidendi decisiva, non idoneamente censurata.

5. Con il terzo motivo si lamenta la "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c."

La Corte d'Appello non avrebbe fatto corretta applicazione del riparto dell'onere della prova.



È indubitabile che sia onere dell'impresa dare la prova dello svolgimento di una delle attività di cui all'art. 2135 c.c., anche in applicazione del principio della "vicinanza alla prova".

Tuttavia, la Corte d'Appello avrebbe "esteso oltre modo l'onere gravante sulla Viscontella" che, invece, nel corso del giudizio avrebbe documentato, attraverso la produzione delle fatture, dei registri Iva e del libro giornale, le attività effettivamente esercitate, ossia l'allevamento di pony e la coltivazione dei fondi agricoli".

La Corte d'Appello, però, avrebbe posto a carico della società la prova non di un fatto positivo, ovvero delle attività materialmente svolte nel corso della propria vita sociale, ma di un fatto negativo, ossia della non prevalenza delle altre "attività eventualmente connesse".

In sostanza la Corte avrebbe imputato alla società "di non essere stata in grado di dimostrare di non aver effettuato tutte le attività, senza specificare nemmeno quali, previste dal progetto sociale".

La ricorrente ammette che è possibile dare la prova anche di un fatto negativo, potendosi fornire tale prova mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o tramite presunzioni, da cui poter desumere il fatto negativo.

La Corte territoriale, non attenendosi ai principi richiamati, avrebbe concluso nel senso che "la mancata dimostrazione dello svolgimento, anche di una sola delle attività elencate nell'oggetto sociale della Società, costituiva elemento sufficiente a qualificare imprenditore commerciale La Viscontella".

In realtà, nel corso dei giudizi di merito, non era mai emerso né era stato contestato che le attività della società fossero diverse da quelle dedotte, ovvero allevamento di pony e coltivazione dei fondi, peraltro dimostrate attraverso la produzione di tutte le fatture emesse dalla società, del libro giornale e di registri Iva.

Era stata dimostrata l'attività effettivamente svolta dalla società, di natura esclusivamente agricola, esercitata sino alla deliberazione dello stato di liquidazione.

6. Il motivo è infondato.

In realtà, non v'è stata alcuna violazione delle regole di riparto dell'onere della prova. Come ammesso dalla ricorrente, infatti, una volta che l'oggetto sociale prevede l'effettuazione anche di attività commerciali, l'onere della prova dell'effettuazione di attività prevalentemente agricola, per ricondurre la società tra quelle agricole ex art. 2135 c.c., grava esclusivamente su quest'ultima, sia ex art. 2697, secondo comma, c.c., sia per il principio della "vicinanza alla prova".

Tale regola di ripartizione probatoria è stata correttamente applicata dalla Corte distrettuale, la quale, invece, contrariamente all'assunto portato avanti dalla ricorrente, ha ritenuto che tale onere non fosse stato ottemperato dalla società, che si era limitata alla produzione solo di talune fatture relative alla vendita di pony e di prodotti agricoli.

In sostanza v'è stata la sottolineatura della insufficienza del corredo probatorio da parte della ricorrente; tale valutazione è stata espressa dopo che tutte le prove erano state valutate.

7. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 51, comma 15, D.Lgs. n. 14 del 2019 (CCII)".

La Corte d'Appello ha condannato il liquidatore della società al pagamento in solido delle spese di lite e del doppio del contributo unificato, poiché avrebbe agito, proponendo reclamo, "con malafede".

Tale malafede sarebbe stata dimostrata dalla mancata dimostrazione della qualifica di imprenditore agricolo e dalla mancata allegazione di idonea documentazione che attestasse la prevalenza dell'attività agricola effettivamente svolta.

La malafede, in assenza di precedenti specifici, potrebbe essere mutuata dall'interpretazione fornita dalla Corte di legittimità sull'art. 96 c.p.c., che disciplina la responsabilità processuale aggravata.

Dovrebbe trattarsi della piena consapevolezza del proprio torto di chi agisce o resiste in giudizio. Nella specie, però, la Corte avrebbe fatto discendere la malafede del liquidatore dal mero rigetto del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

La mera infondatezza dell'azione non costituirebbe circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 c.p.c. Per tale ragione, imputare una malafede processuale al liquidatore solo perché non avrebbe fornito la prova, peraltro negativa, di un aspetto (assenza di attività connesse) che non era mai stato oggetto di discussione tra le parti e di esame da parte del giudice, costituirebbe "un evidente forzatura, addossando... una responsabilità insussistente".

8. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha ritenuto che, in caso di rigetto del reclamo avverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art. 51, comma 15, del D.Lgs. n. 14 del 2019 (CCII), nella formulazione *ratione temporis* applicabile, discende dall'aver egli agito, nel conferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza (colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna, in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e al raddoppio del contributo unificato può essere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione, proposta individualmente o anche congiuntamente alla società, si forma il giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto su tale capo dalla sola società (Cass., sez. 1, 16/9/2025, n. 25402).

Si è chiarito, in particolare, come tale disposizione costituisca una norma speciale sia rispetto alla disposizione generale relativa alla colpa grave della parte (stante il riferimento a "salvo quanto previsto dall'art. 96 del codice di procedura civile"), sia rispetto alla disposizione generale di cui all'art. 94 c.p.c.

Pertanto, si è ritenuto che la formulazione temporalmente pertinente, che fa riferimento anche alla colpa grave (in quanto

l'art. 51 CCII novellato dall'art. 12, comma 9, lettera e del D.Lgs. n. 136 del 2024, applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28/9/2024 ha eliminato il riferimento alla colpa grave), risulta sostanzialmente sovrapponibile nei presupposti a quella di diritto comune, ove si fa riferimento a "motivi gravi" (art. 94 c.p.c.), dovendosi accertare un'autonoma responsabilità processuale del legale rappresentante conferente la procura, soggetto estraneo al giudizio (Cass. n. 25402 del 2025).

Trattasi dunque di una norma sanzionatoria, che enuncia la responsabilità processuale - in caso di reclamo proposto avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di una società o comunque di un ente collettivo non società - a carico del legale rappresentante che abbia conferito procura in costanza dei presupposti di legge e, quindi, non per il solo presupposto della soccombenza (Cass. n. 25402 del 2015).

Nella specie, dunque, si è in presenza di una valutazione di pieno merito, da parte della Corte d'Appello, che ha sottolineato, anche con riferimento alla sola "colpa grave", con sufficiente motivazione, che la parte reclamante avrebbe agito "non avendo dato prova della propria qualifica di imprenditore agricolo e non avendo prodotto idonea documentazione che attestasse la prevalenza dell'attività agricola effettivamente svolta", tanto che richiama l'art. 51, comma 15, CCII, previgente, non solo per la mala fede, ma anche per la "colpa grave".

Peraltro, la Corte di merito giunge a tale conclusione dopo aver stigmatizzato talune condotte contabili non irreprensibili, in ordine, per esempio, al finanziamento soci.

Tale giudizio, frutto di un esame dei fatti di causa ed oggetto di sia pure sintetica motivazione, non può essere sindacato in sede di legittimità.

9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione ulteriore dell'art. 51, comma 15, anche in sede di legittimità (Cass., sez. 1, 27/10/2025, n. 28483).

P.Q.M

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

*(Omissis)*

